

Contratto di assicurazione
contro i DANNI

MASI RCT

Allianz 

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0006-MGEN-14211-208-31052013

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Servizio Clienti



Nota Informativa al Contraente

Contratto di assicurazione contro i Danni

Polizza "Responsabilità Civile"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**
800.68.68.68 - www.allianz.it - info@allianz.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul Contratto

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 C.C., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Responsabilità Civile.

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE:**
Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione, Art.12 - Esclusioni, Art. 13 - Validità territoriale, Art. 14 - Pluralità di assicurati;
- **Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti;**
- **Condizioni/Garanzie Accessorie.**

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Nota Informativa al Contraente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, Art.8 - Aggravamento del rischio, Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano:

- **Oggetto dell'assicurazione;**
- **Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti;**
- **Condizioni/Garanzie Accessorie.**

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 200 Euro**
 - Danno accertato 1000 Euro
 - Danno liquidato 800 Euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 Euro**
 - Danno accertato 3000 Euro
 - Scoperto 10% = 300 Euro
 - Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 Euro
- **Danno accertato 1800 Euro**
 - Scoperto 10% = 180 = si applica scoperto minimo
 - Danno liquidato = 1800 - 200 = 1600 Euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C., come disciplinato nell'Articolo delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione:

- **Aggravamento:**
 - maggiore estensione in ettari di quelli dichiarati
- **Diminuzione:**
 - presenza sui terreni aziendali di terreni adibiti a bosco e pascolo

6. Premi

Pagamento del Premio

Il Premio, consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il Premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del Premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 3% per frazionamento semestrale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Nota Informativa al Contraente

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al Premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

Adeguamento del premio

Nel contratto può essere richiamata la Condizione Particolare "INDICIZZAZIONE", alla cui disciplina si rinvia, con cui si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

7. Diritto di Recesso

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

AVVERTENZA: Nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Art. 5 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione", cui si rinvia.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza: "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità".

Diritto di recesso per sinistro

AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.


Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

10. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **13,50% (Reddito agrario)**



Nota Informativa al Contraente

- 22,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denuncia

AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro.

AVVERTENZA: Relativamente alla Garanzia Assistenza, qualora presente in polizza, la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa, con le modalità e nei termini di cui all'Articolo "Obblighi" delle norme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.


13. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
George Sartorel Marco Maraccani



Nota Informativa al Contraente

Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro il Massimale assicurato o il risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili;

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa che resta a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dal danno liquidabile;

Impresa: l'impresa assicuratrice;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza;

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile;

Periodo di Assicurazione: durata dell'Assicurazione indicata nella scheda di polizza;


Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scoperto: la somma stabilita contrattualmente calcolata in percentuale sul danno liquidabile e da esso detratta;

Sinistro: il fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.






Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

- Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Condizioni che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile
- In caso di Sinistro
- Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti
- Condizioni/Garanzie Accessorie
- Condizioni di Polizza



Condizioni di assicurazione

Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1** - Altre assicurazioni
- Art. 2** - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3** - Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4** - Recesso in caso di Sinistro
- Art. 5** - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 6** - Oneri fiscali
- Art. 7** - Rinvio alle norme di legge
- Art. 8** - Aggravamento del rischio
- Art. 9** - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Condizioni che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile

- Art. 10** - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 11** - Persone non considerate Terzi
- Art. 12** - Esclusioni
- Art. 13** - Validità territoriale
- Art. 14** - Pluralità di assicurati

In caso di Sinistro

- Art. 15** - Obblighi in caso di Sinistro
- Art. 16** - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti


Danni alle colture
Danni da manutenzione straordinaria
Danni dalla vendita di propri prodotti
Danni dall'esercizio di stazioni di monta
Danni a cose in ambito esecuzione lavori
Danni da inquinamento accidentale
Danni da interruzione e sospensione di attività
Danni da l'utilizzo macchine agricole
Danni da cedimento e franamento
Danni a condutture ed impianti sotterranei
RC della famiglia

Condizioni/Garanzie Accessorie

- a) Agriturismo
- b) Attività equestre
- c) Attività artigianali e di servizio
- d) Franchigia di Euro 500

Condizioni di polizza

Indicizzazione



Condizioni di assicurazione

Reddito agrario

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, può chiedere l'intera indennità a uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il Sinistro comunque entro il Limite di Indennizzo, al netto degli eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento dei Premi, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di Sinistro

Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'Art. 3 del D. lgs n. 206/05 (Codice del Consumo), valgono le seguenti disposizioni.

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell' Art. 3 del D. lgs n. 206/05 (Codice del Consumo), valgono le seguenti disposizioni.

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

Art. 5 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione indicato nella scheda di Polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla legge per il recesso dall'Assicurazione stessa. In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata pari a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata indicata nella scheda di Polizza.

Art. 6 - Oneri fiscali


Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio.



Condizioni di assicurazione

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

L'omissione della comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio non comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione se è avvenuta senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 9 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o la cessazione dell'Assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente all'eventuale maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

Condizioni che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile

Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato - nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della Polizza - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a, titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta nella scheda di polizza, comprese le attività complementari ed i servizi accessori, a condizione che siano svolte direttamente da:
 - l'Assicurato;
 - i suoi prestatori di lavoro, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i prestatori di lavoro occasionale iscritti all'Associazione Volontariato In Montagna (c/o Sudtiroler Bauernbund), i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo quanto previsto all'Art. 2139 del Codice Civile.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, degli eventuali requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'Assicurazione R.C.T. è prestata con una Fanchigia di Euro 250, ferme eventuali franchigie superiori.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
 - da fatto doloso di persone per il fatto delle quali debba rispondere, compresi i prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità al D. lgs n.276/03 ed eventuali successive modifiche;
 - dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, locali e/o fondi agricoli ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i relativi impianti necessari alla conduzione dell'azienda agricola, le pertinenze e le serre, purché i fabbricati siano in buono stato di statica e manutenzione;
 - dalla manutenzione ordinaria dei beni immobili eseguita direttamente dall'Assicurato;
 - dalla committenza dei lavori di manutenzione, previsti ed in conformità al D. lgs. 494/96, ed eventuali successive modifiche dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza compresi relativi impianti e pertinenze sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.
- La garanzia opera purché dal Sinistro siano derivati in capo ai lavoratori danneggiati morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- per i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

Condizioni di assicurazione

- La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge, e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, compresi: i soci, i familiari coadiuvanti, i coloni e i mezzadri e loro prestatori di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 11 punto c);
- c) i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio dell'attività agricoltura come definita all'Art.2135 del Codice Civile.
Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'Assicurazione.
Per questa garanzia il massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza rappresenta il Limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- d) i danni derivanti dall'allevamento non intensivo di bestiame.
Sono compresi: la monta del bestiame esercitata per conto dell'azienda stessa, i danni a terreni e colture di terzi provocati dagli animali.
Sono altresì compresi il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere, ferme le esclusioni del Rischio della circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'Art. 12 punto 2).
Per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali, l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di Euro 250;
- e) i danni a mezzi ed animali sotto carico e scarico; i danni ad animali, natanti e veicoli in sosta nell'ambito dell'azienda (compresi quelli dei prestatori di lavoro e dei collaboratori); nonché i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono essere rimosse senza particolari difficoltà; per queste garanzie, relativamente ad ogni danno a cose ed animali è prestata con una Franchigia di Euro 250;
- f) i danni inerenti all'impiego di macchine agricole condotte o azionate da persone, non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, ma comunque di età non inferiore a 14 anni, purché dette macchine agricole vengano condotte o impiegate nel solo ambito dell'azienda;
- g) i danni inerenti all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- h) i danni derivanti dall'effettuazione occasionale di servizi per conto di altri imprenditori agricoli, senza impiego di macchine agricole, nell'ambito dello scambio reciproco di prestazioni lavorative, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile;
- j) i danni derivanti dalla presenza di alveari, con un massimo di 20 arnie, e dalla presenza di cani, anche da guardia, (con l'esclusione dei cani delle seguenti razze e incroci di razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreeilla, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu), di altri animali domestici, di animali da cortile.
Relativamente ai cani, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per Sinistro;
- l) i danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, con esclusione dei danni da contagio agli animali;
- m) i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, nonché dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti nell'ambito aziendale.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, così come previste dal D. lgs 276/03 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Condizioni di assicurazione

Non costituisce motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per il fatto delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 11 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività assicurata;
- e) gli addetti ai servizi domestici, all'attività di badante, di baby sitter, le persone alla pari, i portieri e i giardinieri.

Sono considerati terzi:

- limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere nonché i prestatori di opera e di servizi (Art. 2222 del Codice Civile) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta nella scheda di polizza;
- i coloni, i mezzadri ed i prestatori di lavoro dell'Assicurato abitanti nel fondo per i danni dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile, nella sua qualità di proprietario degli immobili e/o dei fondi, che costituiscono l'azienda agricola.

Art. 12 - Esclusioni

Dall'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sono esclusi, fatto salvo quanto previsto all'Art.10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, i danni:

- 1) conseguenti a:
 - a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - b) interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- 2) da proprietà o uso di:
 - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti, aeromobili, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici;
 - b) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto previsto dall'Art. 11 punto f).
- 3) alle cose ed animali:
 - a) custoditi, detenuti o posseduti a qualsiasi titolo;
 - b) trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati, o scaricati;
 - c) altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui custodite, detenute o possedute.
- 4) derivanti da:
 - a) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - b) impiego di macchine agricole per conto terzi;
 - c) l'esercizio di attività agrituristica;
 - d) l'esercizio dell'attività venatoria in genere;
 - e) responsabilità professionale inerente ad attività medico-sanitarie;
 - f) esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere;
 - g) amianto e campi elettromagnetici;
 - h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive ed esplosivi; produzione diretta di organismi geneticamente modificati.
- 5) provocati:
 - a) alle persone trasportate sui veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
 - b) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
 - c) ai terreni, alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
 - d) da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dall'Art. 11 punto c);
 - e) da fitofarmaci il cui impiego sia vietato dalla legge.

Condizioni di assicurazione

- 6) da furto;
- 7) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- 8) a condutture ed impianti sotterranei ed aerei;
- 9) ad aereomobili;
- 10) punitivi di qualunque natura;
- 11) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di tutti i fabbricati ove si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza, siano essi di proprietà o a conduzione dell'Assicurato.

La garanzia R.C.T. non comprende, inoltre, i danni derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10 e dalle Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti, sono esclusi dalla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.):

1. i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3. le malattie professionali;
4. i danni da amianto;
5. i danni derivanti da campi elettromagnetici;
6. i danni da organismi geneticamente modificati.

Resta inteso che, ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 13 - Validità territoriale

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 14 - Pluralità di assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella scheda di polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

In caso di Sinistro

Art. 15 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.


L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 16 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici, che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Condizioni di assicurazione

Condizioni/Garanzie Accessorie Sempre Operanti

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art.10, la garanzia si intende estesa ai danni a colture di terzi da qualsiasi tipo di irrigazione (Danni da irrigazione anche anti gelo). La presente garanzia viene prestata con deduzione di una Franchigia di Euro 500 per Sinistro e con un limite di risarcimento per anno assicurativo di Euro 25.000.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto a) 3 allinea, la garanzia comprende i danni causati a terzi da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e/o demolizione di fabbricati, a condizione che i suddetti lavori, vengano eseguiti in economia dall'Assicurato, e che l'ammontare di detti lavori non superi l'importo di Euro 10.000.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto c), l'Assicurazione si intende estesa alla vendita diretta a terzi di propri prodotti all'interno dell'azienda agricola o presso il mercato locale degli agricoltori. In questo caso, la garanzia copre i danni provocati dai prodotti venduti che si verificano durante la validità della garanzia, e comunque entro un anno dalla data di vendita degli stessi. La garanzia vale anche per i danni riconducibili a difetti originari dei prodotti stessi. Il massimale previsto per la R.C. Prodotti è pari a Euro 250.000 con uno Scoperto del 10 per cento con il minimo Euro 500 per Sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto d), la copertura si intende estesa ai danni a terzi dall'esercizio di una stazione di monta per equini, bovini e suini all'interno dell'azienda, con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro, limitatamente ai danni agli animali sottoposti alla monta.

A parziale deroga dell'Art. 10 punto e), la copertura si intende estesa ai danni alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, se questi, a causa del loro peso e volume, non possono essere rimossi. La garanzia viene prestata con il limite di risarcimento di Euro 50.000 per Sinistro ed anno assicurativo e con la deduzione di una Franchigia di Euro 250.

A deroga dell'Art. 12 punto 1) a), l'Assicurazione si intende estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ed animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da trattamenti chimici effettuati dall'Assicurato nel solo ambito dell'azienda e con uso di sostanze o di tecniche non vietate dalla legge.

Relativamente ai danni:

- a persone, l'Assicurazione è prestata, entro il massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di Euro 500.000 ove previsto tale massimale o superiore per ciascun periodo assicurativo annuo;
- a cose ed animali, l'Assicurazione è prestata entro il massimale di Euro 50.000, per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 20 per cento con il minimo di Euro 500 per ogni Sinistro.

A deroga dell'Art. 12 punto 4) a), l'Assicurazione si intende estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Euro 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di uno Scoperto del 10 per cento con il minimo di Euro 500.

A deroga dell'Art. 12 punto 4) b), la garanzia si intende estesa all'impiego delle proprie macchine agricole ed attrezzi agricoli anche per conto di terzi solamente per uso agricolo, con una Franchigia di Euro 250 per ogni Sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 12 punto 7), la garanzia comprende i danni da cedimento e franamento del terreno, con i limiti sotto riportati, a condizione che tali danni derivino da guasti o rotture degli impianti di irrigazione. Il limite di risarcimento per anno assicurativo per danni a fabbricati è di Euro 50.000 con deduzione di uno scoperto del 10 per cento minimo Euro 1.500 per evento. Per i danni ad altre cose viene applicata una Franchigia di Euro 250 per Sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 12 punto 8) c), la copertura si intende estesa ai danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia viene prestata con un massimale di Euro 50.000 per Sinistro ed anno assicurativo e con la deduzione di una Franchigia di Euro 500.

Responsabilità Civile della famiglia

(Garanzia sempre operante sempre che sulla scheda di Polizza sia indicato il nominativo dell'Assicurato)

Condizioni di assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone per il fatto delle quali debba rispondere nonché per i danni derivanti da:


- conduzione dei locali di abitazione principale o saltuaria, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati di superficie non superiore ad un ettaro, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali;
 - proprietà ed uso di:
 - velocipedi, anche a motore elettrico;
 - veicoli non a motore;
 - golfcar;
 - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e seguenti del D. lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private);
 - proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50;
 - pratica di sports, comprese le gare, semprechè non vengano esercitate a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
 - attività del tempo libero quali bricolage, pesca, pratica di campeggio;
 - detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
 - fatto degli addetti ai servizi domestici, baby sitter, badanti, portieri e giardinieri e persone alla pari, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
 - committenza di lavori di straordinaria manutenzione previsti ed in conformità al D. lgs. 494/96 ed eventuali successive modifiche ed eventuali successive modifiche.
- La garanzia opera anche per i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori solo in caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione dei cani delle seguenti razze e incroci di razze: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreeilla, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu; l'Assicurazione è valida anche per conto di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.
- Relativamente ai cani, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro;
- uso personale di cavalli ed altri animali da sella per diporto o a scopo ricreativo;
 - da Incendio, Esplosione, Scoppio ed implosione di veicoli e/o natanti a motore, quando detti mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Sono, altresì, compresi nell'Assicurazione, nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza e comunque con un limite massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo e con uno Scoperto del 10 per cento per ogni Sinistro, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; sono, in ogni caso, esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano. L'Assicurazione è estesa, altresì, ai danni:

- ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia dell'Assicurato o detenuti a qualsiasi titolo, con una Franchigia di Euro 500 per Sinistro;
- alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, nei limiti del massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza e, comunque, con un limite massimo di Euro 500.000.



Condizioni di assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori per il fatto dei quali egli debba rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo, in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 144 del D. lgs n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Relativamente alla garanzia R.C.O., l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, così come previste dal D. lgs 276/03 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, all'attività di badante e di baby sitter, da persone alla pari, da portieri e giardinieri, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Dalla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi:

- i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- le malattie professionali;
- i danni da amianto;
- i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Sono, inoltre, considerate terzi le persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente, limitatamente alle seguenti attività:

- servizi domestici;
- badanti;
- baby sitter;
- persone alla pari;
- portieri e giardinieri;


sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'Assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), restando inteso che il massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a deroga dell'Art. 13, vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi del mondo.

Relativamente alla - Responsabilità Civile della famiglia -, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. da furto;
2. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia oppure detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e per quanto previsto nell'Oggetto dell'Assicurazione per i veicoli o natanti;
3. derivanti da:
 - navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili o apparecchi soggetti al D.P.R. n. 404/88 ed eventuali successive modifiche;
 - proprietà e uso di veicoli e natanti a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell'Oggetto dell'Assicurazione;
 - circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta nell'Oggetto dell'Assicurazione;
 - l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali professionali, agricole e di servizi;
 - l'esercizio dell'attività venatoria;
 - la proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
 - dalla proprietà di cavalli ed altri animali da sella.
4. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.



Condizioni di assicurazione

Condizioni/Garanzie Accessorie

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI POLIZZA NELL'APPOSITO SPAZIO E SEMPRE CHE COSTITUISCANO ATTIVITA' SECONDARIE COSI' COME DISCIPLINATO DALLA LEGGE MONTANA

Definizione di attività secondarie (Legge provinciale per agevolare gli agricoltori di montagna) Per attività secondarie si intendono tutte le attività che l'azienda agricola descritta nella scheda di polizza svolge al di fuori dell'attività agricola nel proprio interesse o nell'interesse di terzi.

Dette attività possono essere svolta esclusivamente con l'aiuto dei propri familiari o di personale ausiliario all'interno della struttura dell'azienda agricola compresi i relativi impianti, animali (anche cavalli) e/o le macchine.

A) Agriturismo


L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi, nei confronti dei clienti, derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività agrituristica e di accoglienza secondo la normativa provinciale vigente.

I clienti sono considerati terzi anche quando prestano la loro opera manuale all'interno dell'azienda a titolo gratuito e di cortesia. L'Assicurazione vale anche per:

- i danni derivanti dallo svolgimento di attività ricreative, culturali a carattere non professionale e gestite e/o organizzate dall'azienda;
- i danni derivanti dalla vendita, smercio e/o somministrazione di prodotti agricoli direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa, purché le attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile. Sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, purché tali danni si siano verificati entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza e siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e non consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783 e 1785bis del Codice Civile verso i clienti della struttura agrituristica. Tali danni saranno indennizzati, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di Euro 500, con uno Scoperto del 10 per cento per Sinistro con il minimo di Euro 250.
- i danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura agrituristica e consegnate, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'Art. 1784 del Codice Civile verso i clienti della struttura agrituristica. Tali danni saranno indennizzati, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza di Euro 1.500, con uno Scoperto del 10 per cento per Sinistro con il minimo di Euro 250.
- i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio dei seguenti impianti ed attrezzature sportive all'interno dell'azienda agrituristica: giochi per bambini, palestre, piscine, campi da tennis, campi da bocce, ubicati nell'azienda, nonché i danni derivanti dalle attività di tiro con l'arco di noleggio di biciclette/mountain bike e di passeggiate in carrozza/slitta trainate (per tale attività si intendono garantite le persone trasportate ad esclusione del conducente).

Sono esclusi:

- i danni derivanti dalla presenza di discoteche e night club che non siano riservati ad uso esclusivo dei clienti dell'Agriturismo;
- i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici;
- i danni derivanti da responsabilità professionale inerente ad attività medico sanitarie;
- i danni derivanti da violazione di norme igieniche prescritte dalla legge o dalle competenti autorità;
- i danni derivanti dall'esercizio di attività venatoria;
- i danni derivanti dall'organizzazione e realizzazione di gare e competizioni sportive in genere, nonché dall'esercizio di: alpinismo, arrampicata libera, sci alpinismo, discese lungo fiumi o torrenti, sport aerei in genere ed immersioni non in apnea;
- i danni derivanti dall'esercizio di maneggio, equitazione ed attività equestri in genere, ad eccezione di quanto di seguito descritto.



Condizioni di assicurazione

B) Attività equestre

(GARANZIA OPERANTE A CONDIZIONE CHE SIA RICHIAMATA IN POLIZZA LA GARANZIA AGGIUNTIVA -AGRITURISMO-)

L'Assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 12 punto 4) f), si estende all'esercizio di noleggio di cavalli di proprietà ai clienti della struttura agrituristica.

Tale garanzia si intende valida a condizione che vi sia presenza di personale qualificato incaricato dall'Assicurato ed è operante anche durante le passeggiate organizzate sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni che gli utenti dei servizi inerenti alle attività equestri possano arrecarsi tra di loro;
- i rischi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni a carattere pubblico, gare e competizioni sportive;
- i danni alle coltivazioni;
- i danni alle persone che cavalcano gli animali e li conducono.

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile delle persone che con il consenso del proprietario hanno in uso i cavalli.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 per Sinistro e operante esclusivamente se il numero dei cavalli non è superiore a cinque. In difetto, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra tale numero e quello effettivo, entro comunque i limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza.

C) Attività artigianali e di servizio

L'Assicurazione si intende estesa a tutte attività artigianali e di servizio (che non implicano l'apertura di una posizione autonoma alla Camera di Commercio) esercitate presso l'azienda agricola, nonché altre attività svolte al di fuori dell'Azienda, utilizzando le proprie macchine agricole con i relativi attrezzi accessori.

La garanzia è operante, altresì, per la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di artigiano, trasportatore (con esclusione dell'attività di sgombero neve e/o spargimento sale, solo se effettuata con veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e seguenti del D. lgs. n. 209/05 oppure se effettuata all'interno delle aree aeroportuali), prestatore di servizi (lavori a domicilio) compresi altri incarichi, secondo quanto previsto nell'ambito della -legge montana- in vigore (Berggesetz= legge provinciale dell'Alto Adige).

L'Assicurazione si intende estesa anche alla proprietà e alla gestione degli immobili inerenti tali attività, compresi i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi, eseguiti in economia.

Si intendono escluse tutte le attività professionali, non rientranti nella definizione di "attività secondarie", nonché lavori di edilizia e di scavo con l'utilizzo di macchine operatrici.

Relativamente ai danni a cose, l'attività di sgombero neve e/o spargimento sale è prestata con una Franchigia di Euro 500 per ogni Sinistro.

D) Franchigia di Euro 500

Relativamente ad ogni danno a cose ed animali l'Assicurazione R.C.T. è prestata con una Franchigia di Euro 500, invece di quella di Euro 250 indicata in polizza.

Restano ferme le eventuali franchigie superiori.

Condizioni di polizza


Indicizzazione

Premesso che:

- con l'espressione -Indice- si intende l'indice mensile nazionale dei -Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati- pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione -Indice di riferimento annuale- si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio oppure il mese di decorrenza della polizza se la prima rata annuale non è ancora scaduta;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio i massimali indicati nella scheda di polizza, i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti in Polizza nonché il Premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.



Condizioni di assicurazione

Reddito agrario

Il Contraente dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917/86 ed eventuali successive modifiche agli effetti delle Imposte Dirette.

